



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SINDACA METROPOLITANA

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di gennaio, la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 2 del 9.01.2018

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Enrico Fermi"– con sede a Tivoli e la Città metropolitana di Roma Capitale rappresentata dal Servizio 5 "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" del Dip. IV per l'attivazione di un percorso di alternanza scuola lavoro presso la Riserva naturale Monte Catillo.

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Enrico Fermi" – con sede a Tivoli e la Città metropolitana di Roma Capitale rappresentata dal Servizio 5 "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" del Dip. IV per l'attivazione di un percorso di alternanza scuola lavoro presso la Riserva naturale Monte Catillo.

LA SINDACA METROPOLITANA

Su proposta del Consigliere Matteo Manunta delegato all'Ambiente e Polizia Locale della Città Metropolitana.

Vista la Legge Regione Lazio 6 ottobre 1997 n. 29, *Norme in materia di aree naturali protette regionali* e ss.mm.ii., con la quale vengono definite di interesse provinciale le seguenti aree protette:

- riserva naturale del Monte Soratte nel territorio del Comune di Sant'Oreste;
- riserva naturale di Monte Catillo nel territorio del Comune di Tivoli;
- riserva naturale di Nomentum nel territorio dei Comuni di Fonte Nuova e Mentana;
- riserva naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco nel territorio dei Comuni di Mentana, Monterotondo e Sant'Angelo Romano;

Visto l'art.1, comma 16, della legge 07 aprile 2014 n. 56, *Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni*, per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4, che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, *Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, a norma dell'articolo 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53*, che disciplina l'alternanza scuola lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, stabilisce che i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, devono essere attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio e che tali percorsi si inseriscono nei piani triennali dell'offerta formativa;

Considerato che il percorso di alternanza scuola lavoro si articola in periodi di formazione in aula e un periodo di formazione pratica svolto dallo studente presso una struttura ospitante attraverso la realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con imprese o Enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

Vista la nota in data 30/10/2017 a firma della prof.ssa Laura Maria Giovannelli, Dirigente scolastico dell'ITCG "Enrico Fermi" con sede a Tivoli, via Acquaregna 112, assunta al protocollo dell'Ente in data 30/10/2017 al n. 147127, con la quale l'Istituto scolastico propone al Dirigente del Servizio 5 del Dip. IV della Città metropolitana di Roma Capitale di attivare un percorso di alternanza scuola lavoro presso la Riserva naturale Monte Catillo, area protetta gestita dalla Città metropolitana, a favore di alunni del proprio Istituto;

Considerato che:

- la Città metropolitana di Roma Capitale gestisce la suddetta area protetta attraverso il Servizio 5 *Aree protette, tutela della flora e della biodiversità* del Dipartimento IV;
- come indicato nell'art.3, della L.R. 29/97, obiettivo della creazione di un sistema di aree naturali protette è, tra gli altri, la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica;
- inoltre il Servizio *Aree protette, tutela della flora e della biodiversità* della Città metropolitana di Roma Capitale possiede i requisiti richiesti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i soggetti ospitanti ovvero:
 - capacità strutturali, spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
 - capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
 - capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività, garantendo la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante (tutor formativo esterno), anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante;

Ritenuto opportuno, pertanto, accettare la richiesta pervenuta attivando, in qualità di soggetto ospitante, un percorso di alternanza scuola lavoro presso la Riserva naturale Monte Catillo a favore di alunni delle classi terze, quarte e quinte dell'ITCG "Enrico Fermi" con sede a Tivoli, via Acquaregna 112;

Considerato che:

- i rapporti tra l'Istituzione scolastica e la Città metropolitana di Roma Capitale saranno regolati attraverso la stipula di un apposita Convenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005;
- risulta necessario, pertanto, approvare lo schema di Convenzione predisposta dall'Istituzione scolastica e dagli Uffici del competente Servizio 5 del Dipartimento IV e redatta secondo il modello proposto dal Ministero dell'Istruzione;
- gli impegni che verranno assunti dalla Città metropolitana di Roma Capitale in qualità di soggetto ospitante non prevedono impegni di spesa;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 5 "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" Arch. Angelo Maria Mari ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione dell'Ambiente" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DECRETA

1. di approvare lo schema di Convenzione – allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale - tra l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Enrico Fermi" con sede a Tivoli, Via Acquaregna, 112, e la Città metropolitana di Roma Capitale rappresentata dal Servizio 5 *Aree protette, tutela della flora e della biodiversità* del Dip. IV per l'attivazione di un percorso di alternanza scuola lavoro presso la Riserva naturale Monte Catillo a favore di alunni delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto;
2. di dare mandato al Dirigente del Servizio 5 del Dipartimento IV di sottoscrivere l'apposita Convenzione.

*parere favorevole
espresso in data 22.12.2017*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
ANDREA ANEMONE

LA SINDACA METROPOLITANA
F.to digitalmente
VIRGINIA RAGGI



**ALLEGATO AL DECRETO N. 2 DEL 09.01.2018
CHE SI COMPONE DI N. 6 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

CONVENZIONE TRA ITCG FERMI E CITTA' METROPOLITANA



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
"ENRICO FERMI"**

Via Acquaregna, 112 -00019 TIVOLI –tel 06121126985
Cod. Fisc. 86000020585 –Cod. Ist. RMTD07000G- e-mail rmtd07000g@istruzione.it

**CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E
SOGGETTO OSPITANTE**

TRA

ITCG Enrico Fermi con sede in Tivoli via Acquaregna n.112, codice fiscale 86000020585 d'ora in poi denominato "**istituzione scolastica**", rappresentato dalla Dirigente Scolastica nata a il , codice fiscale ;

E

la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV – Servizio 5 *Aree protette, tutela della flora e della biodiversità*, con sede legale in Roma (RM), via IV Novembre 119/A, 00187, codice fiscale 80034390585 d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", rappresentato dal Dirigente , nato a codice fiscale

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La Città metropolitana di Roma Capitale, Dip. IV, Servizio *Aree protette, tutela della flora e della biodiversità*, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso la **Riserva naturale Monte Catillo**, area protetta gestita dalla Città metropolitana stessa, su proposta dell'ITCG Enrico Fermi, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica", studenti delle classi terze, quarte e quinte degli indirizzi Grafica e CAT dell'ITCG Fermi individuati nel progetto di ASL .

Il numero di studenti e il periodo di attività nella struttura ospitante vengono definiti nel progetto formativo che è parte integrante della convenzione.

Art. 2.

6 di 10

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art.3.

1. Il docente **tutor interno** svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il **tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:
- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le **due figure dei tutor** condividono i seguenti compiti:
- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro **il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:**
- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo concordato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; l'ITCG Enrico Fermi stipula Polizza Assicurativa per infortunio, responsabilità civile e tutela giudiziaria presso la compagnia assicuratrice. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore entro le 24 ore ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), le conseguenti attività di assicurazione verranno successivamente curate dal soggetto promotore stesso.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore, ITCG Enrico Fermi, si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) fornire l'esperto esterno previsto per la fase iniziale del progetto a titolo gratuito per l'Istituzione scolastica,
- b) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite;
- c) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- e) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata; la durata è definita in n. 2 anni scolastici. A.S. 2017/18 e A.S. 2018/19.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del progetto formativo concordato.

Tivoli,

ITCG Enrico Fermi

Legale rappresentante
(Il Dirigente scolastico)

Città metropolitana di Roma Capitale
Dip. IV Tutela e valorizzazione ambientale
Servizio 5 - “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità”

Legale rappresentante
(Il Dirigente del Servizio)